

TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Lecce CIVILE

Nel procedimento esecutivo iscritto al n. r.g

Il Giudice dell'esecuzione dott. Sergio Memmo,

viste le note d'udienza di trattazione scritta;

OSSERVA

Con ricorso ex art 617 c.p.c. depositato il 5.2.2021, _____ proponeva opposizione avverso il decreto del GE il Tribunale di Lecce del 13 gennaio 2021, con cui la società _____ è stata condannata ex art. 587, comma 2. c.n.c. e 177 disp att c.n.c. a corrispondere favore di _____

_____ differenza tra il prezzo non versato di aggiudicazione del lotto 28 e il prezzo di aggiudicazione conseguito nel successivo incanto.

Esponneva che in data 09/10/2013, _____ si aggiudicava i lotti nn. 26 e 28, oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n _____ che nonostante il prezzo base fosse pari ad € 633.000,00, l'aggiudicazione del lotto n. 28 avveniva per un importo pari a € 2.510.000,00 e ciò a causa dei continui rilanci operati da _____ il cui capitale si apparteneva alla sig.ra _____

_____ pur avendo ricevuto la disponibilità del proprio Istituto Bancario a finanziare la partecipazione all'asta, superava il limite garantito e che l'istituto bancario, dunque, incrementava il finanziamento, ma non in misura sufficiente a coprire il prezzo dell'aggiudicazione; che in conseguenza del mancato versamento del prezzo di aggiudicazione, il G.E. (in data 14/01/2014) dichiarava la decadenza dell'aggiudicatario e disponeva la confisca della cauzione, senza alcuna riserva in ordine ad un'eventuale condanna ex art. 587, c.2, cpc; che, in data 02/04/2014, la gara veniva rinnovata e il lotto n. 28 veniva aggiudicato nuovamente a _____ al prezzo di € 1.153.000,00; che il G.E. emetteva il decreto di trasferimento (in data 02/07/2014), senza condannarlo al versamento della differenza di prezzo rispetto alla prima aggiudicazione.

Aggiungeva che, a seguito di denuncia presentata dall'esecutato, si avviavano indagini penali che si concludevano in data 02/12/2014 con richiesta del PM di archiviazione per infondatezza dell'accusa; che successivamente i debitori esecutati proponevano domanda di risarcimento danni, domanda che veniva rigettata dal Tribunale di Lecce con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 18.06.2017, (giudizio R.G. n. _____ al pari della domanda di sequestro conservativo.

L'opponente sosteneva: a) che in base all'art. 587 cpc, la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente e, dunque, il suo obbligo risarcitorio, sorgeva nel momento in cui il prezzo ricavato dal nuovo incanto risulta inferiore rispetto a quello dell'incanto precedente, che tale momento non poteva essere posticipato, in ragione dell'art. 177 disp. att. cpc secondo cui "il decreto del giudice

costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato”, non potendosi sovrapporre l'accertamento della responsabilità e il conseguente obbligo risarcitorio con la formazione del titolo esecutivo; b) che il credito era comunque prescritto; c) che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto, in quanto non sussisteva alcuna responsabilità dell'aggiudicatario, in quanto: a) il prezzo di aggiudicazione era schizzato verso l'alto preferito dei rilanci strumentali e sospetti di altro concorrente, b) il finanziamento autorizzato non era stato sufficiente a coprire il prezzo di aggiudicazione, c) la perizia di stima del bene era incompleta e datata e non richiama l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del confinante, d) l'avviso di vendita non conteneva l'avvertimento delle possibili conseguenze di quell'art. 587 secondo comma c.p.c..

Si costituivano

concludendo per inammissibilità

con opposizione e nel merito per il rigetto della stessa.

Con altra istanza richiedeva la revoca di analogo decreto ex art. 177 d.att c.p.c. emesso in favore dell' in relazione al lotto 4 aggiudicato all'istante ad € 589000 e, a seguito a provvedimento decadenza, aggiudicato ad altro soggetto per la minor somma di € 332000,00.

L'art. 587 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione se non versa il prezzo nel termine assegnato.

Al provvedimento di decadenza segue la perdita della cauzione a titolo di multa, e, se il prezzo che si ricava dalla vendita del bene successivamente, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore quello del precedente incanto, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento della differenza.

L'articolo 509 c.p.c., nel determinare l'attivo della procedura, vi comprende sia la multa a carico dell'aggiudicatario inadempiente sia l'eventuale risarcimento del danno da quest'ultimo dovuto.

Se l'accertamento della cauzione opera immediatamente con il decreto di decadenza, il risarcimento del danno presuppone che, ripresa l'attività liquidatoria, una successiva vendita si sia conclusa con aggiudicazione del bene ad un prezzo inferiore rispetto quello per il quale era stato giudicato in virtù del provvedimento poi revocato.

Occorre pertanto chiarire come operi il procedimento di risarcimento disciplinato dall'articolo 177 d. att. c.p.c., atteso che la disposizione di legge è laconica sul punto.

La norma prevede che la condanna a carico dell'aggiudicatario sia pronunciata con decreto del giudice dell'esecuzione che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori cui quel credito è attribuito in sede di distribuzione.

Il provvedimento in questione, infatti, non può essere emesso nei confronti del ceto creditorio nel suo complesso, ma nei confronti di uno o più creditori cui viene assegnato il credito ad esso corrispondente, per cui non può che essere emesso nella fase distributiva. Solo quando è stato redatto il piano di riparto il giudice dell'esecuzione alla possibilità di stabilire, tenuto conto del piano di graduazione, a quali creditori possa essere attribuito il credito risarcitorio di cui all'articolo 177 d.att c.p.c..

Tali principi sono stati già posti a fondamento del provvedimento del G.E. emesso in data 5 marzo 2018, a seguito di istanza di emissione del decreto ex art. 177 d.att c.p.c. formulata dal debitore in data 19 gennaio 2018.

Con tale provvedimento - non opposto da alcuno - si chiariva espressamente che il termine per l'emissione del decreto (non specificato espressamente dalla norma) doveva ritenersi coincidente con la predisposizione del progetto di distribuzione finale per le considerazioni riassunte in precedenza.

Da ciò consegue che: a) il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario è una conseguenza "automatica" del provvedimento di decadenza ove si verificano i presupposti di cui all'art. 587 c.p.c. da accertare nel prosieguo dell'attività liquidatoria; b) il relativo importo, proprio perché certo e determinabile aritmeticamente in presenza dei presupposti, fa parte della massa attiva, ai sensi dell'art. 509 c.p. costituendo un credito "pro solvendo" da assegnare ai creditori insoddisfatti; c) il decreto art. 177 d. att. c.p.c. è il titolo esecutivo che consegue al provvedimento di decadenza perché in virtù di quanto detto in precedenza non può che essere emesso successivamente, in fase di distribuzione, per motivazioni logiche prima che giuridiche.

Tirando le somme deve ritenersi condivisibile l'orientamento secondo cui ove – come nella specie – il provvedimento di decadenza non sia stato impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c., tenuto conto del principio di autonomia delle fasi del procedimento esecutivo (Cass. 11178/95), tale impugnazione non può essere riproposta in fase distributiva avverso il decreto ex art. 177 d. att. c.p.c., poiché questo è emesso in seno alla procedura esecutiva, ma non è un atto del procedimento perché destinato ad operare "fuori" di esso, come titolo esecutivo, e dunque impugnabile autonomamente ex art. 615 I comma c.p.c. (sul punto, Trib Napoli Nord 15.2.21, Auletta).

Sul punto occorre, peraltro, rilevare altro assorbente motivo.

Il ricorso ex art. 617 c.p.c. e l'istanza di revoca sono stati proposti dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva emesso in data 19.1.2021, per cui non è ipotizzabile né un'istanza ex art. 487 c.p.c., né un'opposizione agli atti esecutivi poiché il G.E. ha cessato la sua funzione con riferimento al procedimento definito.

Ne consegue che sia il ricorso ex art. 617 c.p.c., sia l'istanza di revoca devono essere dichiarati inammissibili, senza assegnazione di termini per introdurre il giudizio di merito (per il primo), in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale il procedimento di opposizione agli atti esecutivi non può sopravvivere all'estinzione della procedura esecutiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto da

in data 5.2.21;

Dichiara inammissibile l'istanza di

proposta in data 19.2.21

Lecce, 15 aprile 2021

Il Giudice
dott. Sergio Memmo